

MODIFICA DEL PROCESSO DI RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI DISPACCIAMENTO E TRASPORTO E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA NEL SETTORE ELETTRICO

Documento di consultazione 412/2019/R/eel

Osservazioni di Elettricità Futura

15 novembre 2019

Osservazioni di carattere generale

Il documento di consultazione 412/2019 illustra le proposte dell'Autorità finalizzate a rendere più solido e affidabile il mercato elettrico, riducendo l'esposizione di Terna, imprese distributrici e sistema, con particolare riferimento all'intervallo temporale tra la comunicazione di risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto e l'attivazione dei servizi di ultima istanza. Come affermato dall'Autorità, riteniamo che un processo di risoluzione più rapido ed efficiente, oltre che rappresentare, come detto, un fattore positivo in termini di contenimento del rischio economico e finanziario del Sistema a beneficio dell'affidabilità del mercato, possa avere un effetto positivo in termini di potenziale riduzione delle garanzie che gli utenti del dispacciamento e trasporto devono prestare a copertura dei relativi servizi.

Elettricità Futura, pertanto, condivide pienamente gli obiettivi dell'Autorità, perseguiti tramite la proposta di completo azzeramento dei tempi di risoluzione contrattuale, come peraltro già suggerito dalla scrivente associazione in risposta al documento di consultazione 446/2016/R/eel del 28 luglio 2016.

Ci preme però sottolineare che le problematiche legate ai suddetti rischi di esposizione creditizia possono emergere anche a causa della mancanza di una serie di misure/regole che garantiscano la presenza sul mercato di operatori affidabili, e di strumenti efficaci per gestire eventuali situazioni di morosità da parte dei clienti finali. Ribadiamo quindi anche in questa occasione che, sempre al fine di rendere il mercato più affidabile e solido, andrebbe prevista la rapida ed efficace istituzione dell'Albo Venditori, oltre che nuove misure e strumenti per il contrasto della morosità dei clienti finali. Tali misure, infatti, contribuiscono a ridurre le probabilità di insorgenza di criticità importanti quali il default di un utente del dispacciamento.

L'azzeramento del tempo di risoluzione contrattuale comporta l'attivazione sistematica del servizio di ultima istanza per i clienti interessati: al fine di ampliare le opzioni di scelta del cliente finale, proponiamo di valutare la messa a disposizione degli operatori del mercato libero dell'elenco dei clienti per i quali viene attivato il servizio in oggetto, tenendo in debita considerazione le necessarie verifiche in termini di tutela della privacy. Si rilevi, in tal senso, che tale previsione potrebbe inquadrarsi quale misura a tutela del consumatore, nell'ambito della gestione e a garanzia della continuità del servizio di fornitura. Ad ogni modo, proponiamo di valutare, nelle prossime revisioni del processo di switching, possibili integrazioni alla *gestione della revoca* (flusso TIMOE), al fine di consentire agli operatori di identificare i clienti provenienti dalla Salvaguardia per i quali tale servizio è stato attivato a seguito della risoluzione del contratto di dispacciamento o trasporto del precedente trader e non per motivi legati alla morosità.

Nel caso di controparte commerciale non coincidente con l'Utente di Dispacciamento, il processo di risoluzione proposto dall'Autorità comporta che tale soggetto subisca la perdita dei propri clienti senza avere la possibilità di conoscere in anticipo cosa sta succedendo al suo utente del dispacciamento. Chiediamo che l'Autorità valuti delle misure finalizzate a risolvere tale aspetto, evitando al contempo un articolato sistema di scambio informativo potenzialmente complesso e problematico da gestire. La controparte commerciale, qualora diversa dall'Utente, dovrebbe essere nelle condizioni di selezionare consapevolmente e corresponsabilmente utenti del dispacciamento affidabili tutelando così i propri interessi e quelli dei propri clienti finali.

Sempre in tema di scambi informativi, sia verso gli operatori che verso i clienti finali, condividiamo quanto previsto dall'Autorità soprattutto in tema di arricchimento delle comunicazioni verso il cliente ed auspiciamo che tali scambi siano sempre più tempestivi e consolidati, per consentire da un lato al cliente di selezionare quanto prima un nuovo fornitore e dall'altro all'esercente l'ultima istanza di gestire in modo adeguato i nuovi clienti assegnati.

Con l'occasione andrebbe valutato un efficientamento della procedura di attivazione del servizio da parte del SII in modo da permettere ai relativi fornitori di ottimizzare la propria attività di approvvigionamento e programmazione.

Risposte agli spunti di consultazione

Q1 Si ravvedono criticità in merito all'anticipazione dell'efficacia della risoluzione contrattuale? Se sì, indicare quali.

Q2 Si ravvedono criticità in merito alla previsione di anticipare e di attivare in ogni caso il servizio di ultima istanza cui il cliente finale ha diritto? Se sì, indicare quali.

Q3 Si ravvedono criticità in merito alla logica sottostante la determinazione delle condizioni economiche differenziate del servizio di ultima istanza e all'applicazione delle stesse nei confronti dei clienti finali? Se sì, indicare quali.

.

Q1-Q3. Si condivide quanto proposto e si rimanda alle osservazioni generali. In particolare, come espresso in premessa, sottolineiamo un punto di attenzione in merito alla gestione del settlement per gli esercenti la salvaguardia al fine di ottimizzare la comunicazione dei punti assegnati al servizio in questione, rendendo gli attuali flussi di comunicazione (c.d. UI2) maggiormente tempestivi e completi di tutte le informazioni previste ai fini dell'attività di programmazione.

Segnaliamo inoltre che si rende necessario modificare opportunamente i requisiti di accesso al meccanismo di reintegro degli oneri non recuperabili maturati nei confronti di clienti finali non disalimentabili, consentendo l'accesso, in questi casi, anche in assenza dei requisiti di cui all'art 31.bis.2 del TIV, poiché l'esercente potrebbe non avere il tempo per mettere in atto le azioni di sollecito e diffida, ai sensi del TIMOE, che sono necessarie per poter accedere al meccanismo di reintegro in questione.

Q4 Si ritiene opportuno prevedere che il SII quando riceve la comunicazione di diffida nei confronti dell'utente del dispacciamento e trasporto comunichi anche alla controparte commerciale del cliente il termine decorso il quale il contratto di dispacciamento e/o trasporto relativo all'utente verrà risolto? Indicare le ragioni per le quali si ritiene opportuna o meno tale previsione.

Q5 Si ravvedono criticità in merito alla comunicazione effettuata nei confronti dei clienti finali per i quali è stato attivato il servizio di ultima istanza a seguito di risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto dell'utente? Se sì, indicare quali.

Q6 Stante l'attuale configurazione dei servizi di ultima istanza, con riferimento ai clienti finali aventi diritto al servizio di salvaguardia, si ravvedono criticità nel prevedere che la fatturazione avvenga fissando il parametro "Omega" pari a zero? Se sì, indicare quali.

Q7 Stante l'attuale configurazione dei servizi di ultima istanza si ravvedono criticità in merito alla previsione che gli oneri siano recuperati nell'ambito del corrispettivo di cui all'Articolo 25bis del TIS? Se sì, indicare quali

Q4-Q7. Si rimanda alle considerazioni di carattere generale.

Q8 Si condividono gli orientamenti in merito alle modalità e tempistiche di implementazione descritti nel presente paragrafo? Se no, indicare le motivazioni.

Q8. Si condivide l'individuazione di una tempistica di implementazione pari a 6 mesi.